

istituire con la nuova legge, non debba nè possa chiamarsi guardia nazionale mobile. Son qui appunto da richiamarsi alla memoria le tornate in quest'aula medesima del 1848, quando il ministro Ricci presentava una legge sulla guardia nazionale mobile, ed erane relatore l'egregio nostro collega Lanza. La quale legge era sempre legge sulla guardia nazionale mobile, con tutto ciò che deve accompagnare una guardia nazionale, e non v'era altro di differenza che l'epiteto di *mobile*.

Laonde, riepilogando, io pregherei la Camera, la quale certamente ha diritto di non essere annoiata, di deliberare sulla questione pregiudiziale, se cioè il nuovo corpo possa intitolarsi guardia nazionale mobile, quando noi veniamo a distruggere le leggi, i pregi della guardia nazionale.

Noi dobbiamo per certo armare l'Italia, poichè l'Italia deve assidersi maestosamente sulle armi, ma dobbiamo nel medesimo tempo pensare a non togliere alla Guardia nazionale quelle prerogative che l'hanno sempre accompagnata; tanto più vi dobbiamo addivenire, che in questo momento non vi sono punto differenze tra la guardia nazionale e l'esercito; e non vi è perciò nessuna differenza tra paese e Governo.

PRESIDENTE. Che cosa propone?

FENZI, relatore. Si riferisce all'articolo 19.

PRESIDENTE. Mi pare che tutta la questione stia nelle parole: *guardia nazionale mobile*.

D'AYALA. Io ripeto non poter ammettere che s'intitoli guardia nazionale mobile, quando noi non abbiamo esempio, e sarebbe il primo esempio questo che darebbe l'Italia di fare una guardia nazionale mobile, senza rispettare le leggi della guardia nazionale.

PRESIDENTE. Lo ha già detto questo. Ma favorisca ora di dire qual è l'emendamento che intende di proporre, affinché io lo ponga ai voti.

FENZI, relatore. L'articolo 1 del progetto che abbiamo in discussione, comincia col dire: « La guardia nazionale verrà attivata in tutto il regno giusta le prescrizioni delle vigenti leggi. »

Questa non è che una dichiarazione che si fa, onde la guardia nazionale sia armata e ordinata a seconda delle vigenti leggi, dove ancora non lo è. Nel primo articolo non si parla ancora della guardia nazionale mobile; quindi la questione pregiudiziale che propone l'onorevole D'Ayala non deve trattarsi ora, bensì quando si discuterà il secondo articolo e non al primo.

PRESIDENTE. Ma il deputato D'Ayala non vuole queste parole *guardia nazionale*, e dice che non possono stare in questa legge. Lasciamolo adunque formulare il suo emendamento, e poi la Camera giudicherà.

ALFIERI. Domando di parlare per dare una spiegazione che gioverà forse a chiarire la questione.

La questione del nome sollevata dall'onorevole D'Ayala ha il suo luogo nell'articolo 2 del progetto. Se egli vuol lasciar votare l'articolo 1 e trasportare la sua proposta all'articolo 2, la questione sarà più facilmente risolta.

PRESIDENTE. Scusi, il deputato D'Ayala non vuole nè in questo, nè in altro articolo l'appellazione: *Guardia nazionale*.

(Viene portato alla Presidenza l'emendamento del signor D'Ayala.)

Eccò come è formulato l'emendamento:

« Sarà creato un nuovo corpo di milizie cittadine con questo titolo: *Corpo di milizie cittadine.* »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metterò ai voti. . .

MENABREA, ministro della marina. Domando facoltà di parlare.

MACCHI. La domando anch'io.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

MENABREA, ministro della marina. Il Ministero non può accettare il cambiamento proposto dall'onorevole deputato D'Ayala. . .

MACCHI. Domando facoltà di parlare.

MENABREA, ministro della marina. . . e mantiene la dizione adottata dalla Commissione, cioè: « La guardia nazionale verrà attivata in tutto il regno giusta le prescrizioni, » ecc.

È evidente che, se si accettasse la formola del deputato D'Ayala, sarebbe compiutamente mutato l'indirizzo della legge; poichè la Commissione ha giudicato opportuno di fare dei corpi mobilizzati un elemento stesso che concorra a comporre la guardia nazionale, e non di creare un terzo corpo che coll'esercito e la guardia nazionale provveda alla difesa del paese.

Questa credo essere l'idea che ha guidato la Commissione nella sua proposta, e il Ministero, adottandone il progetto, non può fare a meno di respingere questo emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Macchi.

MACCHI. Io credo che qui siavi un equivoco. Mi pare che l'intento del signor D'Ayala sia di provare che questa legge, come è formulata dalla Commissione, viola la legge della guardia nazionale. Ciò si riferisce soprattutto all'art. 19, nel quale è detto che gli ufficiali dei battaglioni della guardia mobile sono tutti nominati dal Re, mentre nella legge della guardia nazionale molti ufficiali sono nominati dai militi.

CUGIA. Chiedo di parlare.

MACCHI. Da ciò proviene la questione sollevata dal generale D'Ayala.

Egli dice che, se votiamo una legge nella quale è violata una delle principali prerogative, uno dei principali diritti della guardia nazionale, non si usi più la denominazione di *Guardia nazionale*, ma si usi un altro nome.

Mi pare quindi che, per decidere meglio la questione, convenga aspettare, come in ciò diceva savamente il relatore della Commissione, quando sarà in discussione l'articolo 19, perchè allora la Camera deciderà se anche a questo corpo di guardia nazionale mobile convenga lasciare le prerogative che la legge lascia alla guardia nazionale, oppure adottare un'altra denominazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Regnoli.

REGNOLI. Mi pare che la questione non sia così leggera, nè così filologica come alcuni hanno avvisato che sia. Non mi pare che il vero o il principal punto della questione sia quello che venne accennato dall'onorevole mio amico Macchi. La legge che si propone, checchè si dica dagli onorevoli che qui rappresentano il Ministero e la Commissione, è una legge la quale importa una sostanziale mutazione alle leggi, direi fondamentali e connesse collo Statuto, come appunto son quelle che riguardano la guardia nazionale.

FENZI, relatore. Chiedo di parlare.

REGNOLI. La legge della guardia nazionale, sia giusta o no, sia riformabile o no, attribuisce il privilegio o diritto di farne parte ad una classe determinata di cittadini. La legge proposta dal generale Garibaldi, modificata, come dimostrerò all'occasione dell'articolo terzo, meno opportunamente dalla Commissione, propone un'essenziale mutazione, una parziale deroga alla legge della guardia nazionale, in guisa che quel suo progetto costituisce una cosa diversa dalla legge della guardia nazionale, come da quella che formò la Commis-